



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 191/17/CONS

**PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA
DELLA SOCIETÀ LA7 S.P.A. DI DEROGA AGLI OBBLIGHI DI RISERVA DI
TRASMISSIONE DI OPERE CINEMATOGRAFICHE DI ESPRESSIONE
ORIGINALE ITALIANA RECENTI E DI INVESTIMENTO IN OPERE
CINEMATOGRAFICHE DI ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA**

(Palinsesto “La7” e “La7d”)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 4 maggio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito *“Testo unico”*;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS, del 13 febbraio 2009, recante *“Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti”*, come modificata, da ultimo dalla delibera n. 397/10/CONS, di seguito anche *“Regolamento quote”*;

VISTA la delibera n. 186/13/CONS, del 26 febbraio 2013, recante *“Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120”*, di seguito anche *“Regolamento deroghe”*;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, recante *“Cinema: quote di investimento finanziario e trasmissione riservate opere italiane”*, di seguito *“Decreto”*;

VISTA la delibera n. 623/13/CONS del 15 novembre 2013, recante *«Provvedimento di accoglimento della richiesta di deroga agli obblighi di programmazione e di investimento di cui al decreto interministeriale MISE-MIBAC del 22 febbraio 2013, alla società La7 S.r.l. per le emittenti nazionali “La7” e “La7d”»*;

VISTI gli atti del procedimento;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO quanto segue:

- 1) Con delibera n. 623/13/CONS, recante «*Provvedimento di accoglimento della richiesta di deroga agli obblighi di programmazione e di investimento di cui al decreto interministeriale MISE-MIBAC del 22 febbraio 2013, alla società La7 S.r.l. per le emittenti nazionali “La7” e “La7d”*», l’Autorità ha accordato ai due palinsesti “La7” e “La7d”, una deroga di durata triennale (2013-2015): l’indicazione del termine appare finalizzata a “*verificare il perdurare delle condizioni rappresentate dalla Società relativamente, in particolare, al possesso di una quota di mercato inferiore all’1% e alla mancata realizzazione di utili negli ultimi due anni di esercizio*”. In particolare, nel dispositivo della delibera, l’Autorità ha provveduto a specificare che “*L’esenzione dai suddetti obblighi decorre dall’anno 2013, durante il quale è stata presentata la domanda di deroga, e perdura fino all’anno 2015. Qualora, allo scadere del triennio, la società La7 S.r.l. ritenga di essere nelle condizioni di continuare a beneficiare della deroga, è tenuta alla reiterazione dell’istanza all’Autorità.*”.
- 2) La società ha richiesto la reiterazione della misura derogatoria in oggetto per il triennio 2016-2018. In particolare, in data 19 dicembre 2016, con nota prot. n. 64347, la società La7 S.p.A. (di seguito, anche La7 o la Società) ha presentato un’istanza, corredata dai relativi allegati, finalizzata all’ottenimento per i propri palinsesti diffusi in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale e in chiaro denominati “La7” e “La7d” della deroga ai seguenti obblighi: i) di riservare l’1% del tempo di diffusione alle opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni e ii) di riservare il 3,2% degli introiti netti annui alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all’acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana e relative sotto quote, di cui agli artt. 2 e 3 del *Decreto*.
- 3) In data 9 gennaio 2017, con nota prot. n. 747, è stato dato avvio al procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione - per i palinsesti “La7” e “La7d” - della deroga agli obblighi oggetto di istanza, a far data dalla presentazione della domanda. In tale sede, l’Autorità ha richiesto alla Società ulteriori elementi informativi e contestualmente convocato la stessa in audizione.
- 4) Con nota del 13 febbraio 2017, con nota prot. n. 7133, la Società ha dato riscontro alla richiesta di elementi informativi di cui al punto precedente. Questi ultimi sono poi stati ulteriormente dettagliati nel corso dell’audizione tenutasi in data 15 febbraio 2017.
- 5) L’Autorità, nella riunione del Consiglio del 15 marzo 2017, ha disposto la proroga, sino ad un massimo di 30 giorni ai sensi dell’art. 4, comma 6, del *Regolamento* di cui alla delibera n. 186/13/CONS, dei termini del procedimento avviato al fine di acquisire ulteriori elementi volti alla verifica del perdurare delle condizioni poste a fondamento della citata delibera n. 623/13/CONS, prima tra tutte quella relativa alla situazione di squilibrio di bilancio.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- 6) In data 17 marzo 2017, con nota prot. n. 16403, l'Autorità ha richiesto alla Società di fornire ulteriori elementi utili alla valutazione del permanere delle condizioni poste a fondamento dell'istanza. In particolare ha richiesto di illustrare i potenziali effetti dell'eventuale investimento, anche mediante co-produzioni, di opere cinematografiche di espressione originale italiana sulle principali variabili dirette e indirette che incidono sul risultato di esercizio, ovvero *share*, ricavi tipici e ammortamenti. In data 13 aprile 2017, con nota prot. n. 26495, la Società ha fornito le ulteriori specifiche richieste.
- 7) Nel caso di specie, appare dunque necessario per ragioni di coerenza e semplificazione dell'azione amministrativa, a valle della verifica dell'ammissibilità del pre-requisito di cui all'art. 44, comma 8, del *Testo unico*, valutare il perdurare di una o di parte delle condizioni che hanno condotto al rilascio della precedente deroga di cui alla delibera n. 623/13/CONS.
- 8) In via preliminare, quanto alla sussistenza di almeno una delle tre condizioni cui è subordinata la legittimazione alla presentazione dell'istanza di deroga ai sensi del citato art. 44, comma 8, del *Testo unico* e dell'art. 4 del *Regolamento deroghe*, la Società ha documentato e rappresentato il ricorrere della fattispecie di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), del *Regolamento deroghe*, ovvero la mancata realizzazione di utili nell'ultimo biennio. In particolare, così come risultante dai bilanci regolarmente approvati e pubblicati, la Società ha fatto registrare perdite, rispettivamente pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 7,7 milioni di euro per l'anno 2015. Pertanto, la condizione di cui all'articolo 44, comma 8, così come recepito dall'art. 4, del *Regolamento deroghe*, appare soddisfatta.
- 9) Quanto alla verifica del perdurare delle condizioni che hanno condotto alla concessione della deroga di cui alla delibera n. 623/13/CONS, principalmente riconducibile alla mancata realizzazione di utili, come sopra evidenziato, si registra un quadro sostanzialmente analogo a quello fornito in tale periodo temporale, ovvero caratterizzato da una situazione di squilibrio strutturale di bilancio, non destinato a sanarsi nel breve periodo, e dalla concentrazione degli investimenti in opere di produttori indipendenti riconducibili al genere dell'informazione e dell'approfondimento, coerenti dunque con la linea editoriale di "La7" e "La7d", che consentono di ottenere un rapporto equilibrato tra costi, ore di palinsesto e ascolti.
- 10) Relativamente al palinsesto "La7", la Società ha rappresentato che: *"Fin dal 2001, La7 ha scelto un palinsesto generalista incentrato sull'informazione e sull'approfondimento. L'informazione è quindi la vocazione originaria del canale e l'area in cui sono nati e si sono consolidati i programmi flagship della rete (es. Otto e Mezzo, Omnibus). [...] Il palinsesto di La7 è sempre «acceso» e nell'autunno 2016 (periodo 11 settembre-13 dicembre) il dato medio del totale della programmazione giornaliera in diretta è stato pari al 46% della programmazione quotidiana nelle 24 ore. Nel Prime time è la rete generalista con il numero maggiore di ore in diretta con 4 produzioni originali ogni settimana, a cui si sommano il TgLa7 e i programmi di access prime*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

time [...]”. Con riferimento specifico, poi, ai generi trasmessi, la Società precisa che, per l’anno 2016: *“le ore dedicate all’informazione (notiziari e programmi di approfondimento giornalistico), sono state 4.131 pari al 55,26% della programmazione totale di rete (esclusa la pubblicità), mentre le ore di fiction (escluse le opere cinematografiche) sono state 1.600 pari al 21,41% e le ore dedicate a opere cinematografiche il 13,43%”.* Infine, per quel che attiene ai dati di *share*, La7 illustra che: *“[...] il risultato medio in termini di audience share delle opere cinematografiche complessivamente considerate pari al 2,07% sia al di sotto della media di rete (3,13%), mentre i generi relativi ai programmi asset del palinsesto La7 registrano tutti dati al di sopra della media e specificamente: i notiziari (TGLa7) si attestano al 4,46%, i programmi di informazione e di approfondimento al 3,77% e l’intrattenimento al 3,47%”.*

- 11) Relativamente, invece al palinsesto di “La7d”, la Società ha rappresentato che: *“Nata nel 2010, La7d si è sviluppata in maniera coerente con l’immagine e la linea editoriale di La7, di cui valorizza i programmi simbolo con nuove collocazioni orarie e al contempo ne propone di nuovi, più leggeri, più vicini ai target giovani e femminili a cui si rivolge. [...] Il palinsesto e la programmazione sono caratterizzati da una forte presenza di programmi di genere entertainment e factual, che occupano la quasi totalità della programmazione del daytime e in parte del primetime [...]. La fiction occupa sul canale uno spazio accuratamente selezionato e fortemente caratterizzato”.* Con riferimento specifico poi, ai generi trasmessi, la Società specifica che per l’anno 2016: *“le ore di programmazione dedicate all’intrattenimento sono state 4.424 pari al 58,27% della programmazione totale di rete (escluso il tempo dedicato alla pubblicità) mentre le ore di fiction (escluse le opere cinematografiche) sono state 1.884 pari al 24,81% e le ore dedicate a opere cinematografiche il 8,53%”.*
- 12) La valutazione della compatibilità tra l’assetto economico finanziario della Società e gli obblighi di programmazione e di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana non può prescindere da una valutazione sugli effetti che tali azioni generano sui costi di editori in perdita e sui risultati in termini di ascolti e ricavi pubblicitari.
- 13) Con specifico riferimento all’obbligo di trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana recenti, di cui all’art. 2 del *Decreto*, giova ricordare che, essendo i palinsesti oggetto della presente richiesta di deroga caratterizzati da una natura generalista (*La7*) ovvero semi generalista (*La7d*), la quota di riserva si attesta all’1% del tempo totale di diffusione. In proposito, la Società ha evidenziato le seguenti criticità in ordine al rispetto dell’obbligo in commento: i) difficoltà nel posizionamento del genere cinematografico all’interno della programmazione di “La7” e “La7d” e scarsa compatibilità con i *desiderata* del target di riferimento; ii) onerosità dell’acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana recenti e loro disponibilità. Con riferimento al punto i) La7 evidenzia come la programmazione del genere cinematografico inteso in senso ampio e generico (senza



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

distinzione di nazionalità e di periodo di produzione) rappresenta un complemento di programmazione e in quanto tale, riservato a fasce trasmissive meno pregiate, rispetto al cuore della proposta del palinsesto di La7, ovvero l'informazione. Con particolare riferimento ai film, questi trovano comunque spazio all'interno della programmazione e sono rappresentati per la quasi totalità da opere cinematografiche di c.d. repertorio (italiane e non), le quali appaiono in linea con i gusti del pubblico di riferimento, al contrario di quelle recenti. Con riferimento a "La7d", la programmazione di opere cinematografiche di espressione originale italiana recente, non appare in linea con la linea editoriale, caratterizzata perlopiù da prodotto statunitense in formato *fiction* seriale. Relativamente poi, al punto ii), la Società rappresenta come l'acquisizione di opere cinematografiche di espressione originale italiana recente risulta pesantemente condizionata negativamente da tre fattori, che la rendono di fatto una soluzione impraticabile, ovvero: l'eccessiva onerosità rispetto al *budget* medio stabilito dall'editore; la difficoltà ad accedere al mercato di riferimento; l'indisponibilità di prodotto in *primis*, anche a causa dello sfruttamento in chiaro delle opere limitato a soli 3 dei 5 anni delle opere qualificate come recenti e la scarsa appetibilità commerciale di quello disponibile.

- 14) Con riferimento all'obbligo di cui al punto 13, le motivazioni addotte dalla Società appaiono degne di accoglimento. Le evidenze numeriche e sostanziali fornite in relazione alla accessibilità, intesa in termini di costo del prodotto (opera cinematografica di espressione originale italiana recente), di appetibilità dello stesso per la programmazione dei palinsesti in oggetto e di disponibilità sul mercato rendono gravoso per la Società il rispetto del vincolo di legge. In proposito, si ricorda come La7, tramite i propri palinsesti, dedichi alla programmazione del prodotto europeo, soprattutto recente, una rilevante percentuale del proprio tempo totale di trasmissione, il quale risulta esser costituito da una cospicua percentuale di produzioni originali incentrate sull'informazione. Pertanto l'obbligo generale di cui all'art. 44, comma 2, del *Testo unico*, ovvero la programmazione di opere europee e di opere europee recenti appare pienamente soddisfatto, risultando tale tipologia di contenuti audiovisivi del tutto in linea con la natura editoriale dei palinsesti in oggetto. Pertanto, relativamente alla programmazione di opere europee, nel caso di specie, si raggiunge un'ottimizzazione della funzione normativa e regolamentare in quanto la trasmissione di contenuto europeo assicura una adeguata promozione dello stesso e al contempo garantisce risultati in termini di ascolti e quindi di ricavi utili per la Società. Per quel che attiene, invece, alla riserva di trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana recente, la sopracitata massimizzazione non avviene, in quanto, non solo tale genere di prodotto non appare in linea con la linea editoriale dei palinsesti in commento, bensì, stante l'elevata onerosità dello stesso e la sua difficile reperibilità sul mercato, imporrebbe alla Società di proporre nei propri palinsesti contenuti differenti rispetto alla propria linea editoriale e in diretta concorrenza con offerte più competitive da parte di soggetti che dispongono di un numero di palinsesti tale da poter ottimizzare l'offerta di opere



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

cinematografiche. Gli ascolti ottenuti dai programmi c.d. *core* dei palinsesti nel 2016, quali ad esempio “*Di martedì*” (6,03%) oppure “*Crozza nel paese delle Meraviglie*” (7,26%) dimostrano il successo di tale scelta editoriale, il cui cambiamento appare suscettibile di comportare conseguenze in termini di equilibrio di bilancio. Pertanto, al fine di preservare e coniugare la presenza di opere recenti di qualità sui palinsesti in commento, in un’ottica di tutela del prodotto europeo, appare congruo concedere alla Società il beneficio di un regime derogatorio esclusivamente limitato a tale sotto quota, ferma restando l’elevata percentuale di trasmissione di opere europee, anche recenti garantita da La7 tramite i propri palinsesti.

- 15) Si ritiene opportuno specificare che le ore da destinare alle opere cinematografiche di espressione originaria italiana recenti rappresentano esclusivamente una sotto-quota per un genere di opera audiovisiva rispetto all’obbligo generale di trasmissione di opere di opere europee di cui all’art. 44, comma 2, del *Testo unico*. Pertanto la società è derogata solo dall’obbligo di diversificare la sotto-quota in opere cinematografiche di espressione originale italiana recenti ed è pertanto tenuta al rispetto integrale della quota di riserva del 50% del proprio tempo di diffusione da destinare alle opere europee e della relativa sotto-quota di opere europee recenti.
- 16) Con riferimento all’obbligo di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana di produttori indipendenti, l’art. 3 del *Decreto* ha statuito una sotto-quota generale pari al 3,2% degli introiti imponibili per le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti e ulteriori soglie, rispettivamente pari al 2,24% e allo 0,67% per le recenti e per il preacquisto. In proposito, la Società, nel corso delle interlocuzioni con l’Autorità, ha rappresentato in via preliminare il delicato quadro economico-finanziario che ha caratterizzato la stessa a partire dall’anno 2013 e le conseguenti azioni di risanamento poste in essere ed essenzialmente riconducibili ad operazioni di razionalizzazione dei costi operativi e di ottimizzazione delle risorse dedicate ai contenuti da destinare ai palinsesti, tese al raggiungimento dell’equilibrio di bilancio. Tuttavia, nonostante il netto miglioramento raggiunto negli ultimi anni, il raggiungimento del pareggio di bilancio, consta di tempi di realizzazione non di breve periodo e tale circostanza, ove analizzata anche alla luce del contesto di flessione che caratterizza il mercato pubblicitario, rende verosimile per La7 il perdurare della situazione di *deficit*. Tale dato appare confermato anche dalle previsioni di bilancio relative all’esercizio 2016, in base alle quali si continua a registrare un significativo squilibrio di bilancio. La7, pur essendo in perdita, ha comunque investito cifre ingenti nella produzione indipendente europea appartenente al genere dell’informazione e dell’approfondimento, pari rispettivamente a <omissis> euro nel 2013 (quota del <omissis>), <omissis> di euro nel 2014 (quota del <omissis>) e <omissis> di euro nel 2015 (quota del <omissis>). In proposito, la Società premette come per il 2015 una percentuale pari a circa l’85% di tale *quantum* investito è riconducibile per la



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

quasi totalità a produzioni originali italiane espressamente realizzate per l'emittente da produttori indipendenti e riconducibili al genere informazione.

- 17) Stante la situazione di carattere generale tratteggiata al punto precedente, con specifico riferimento all'obbligo di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana la Società, sottolinea come l'assolvimento dell'obbligo di investimento in opere cinematografiche italiane (pari a 3,2 milioni di euro all'anno se rapportato al 2015) rappresenterebbe di fatto un ulteriore aggravio di costi per la stessa, in quanto tale operazione non avrebbe carattere sostitutivo (sul presupposto che le scelte editoriali e commerciali, e quindi la libertà editoriale e d'impresa, debbano rimanere inalterate), bensì suppletivo rispetto al *budget* speso per il palinsesto. La7, a parità di somme investite in contenuti *core* (in un contesto di risorse comunque molto scarse, stante il bilancio aziendale), necessarie per assicurare la qualità del palinsesto e un adeguato ritorno economico, dovrebbe in aggiunta assumersi l'ulteriore onere economico dell'investimento in contenuti cinematografici. In aggiunta a ciò La7 richiama l'attenzione anche sulla eventuale numerosità dei titoli da acquistare corrispondenti alla somma di 3,2 milioni di euro e il suo eventuale livello di assorbimento da parte dei propri palinsesti. La dinamica di cessione di tale prodotto avviene secondo la modalità del c.d. pacchetto: la quota corrispondente alla somma da investire *ex lege* (ipotizzando un acquisto coerente con il *budget* medio della società per il prodotto cinematografico) è pari ad oltre duecento titoli per ciascun anno di riferimento. Ora, è evidente che, alla luce della linea editoriale propria di ciascuno dei due palinsesti, la percentuale di utilizzo del prodotto non può che essere inferiore alla quantità indicata. Infine, La7 evidenzia anche i possibili effetti sul conto economico della Società conseguenti a tale acquisto, soprattutto per quel che concerne il ciclo di ammortamenti dei diritti. Questi ultimi, infatti, sono temporalmente allineati con la possibilità di utilizzo degli stessi e pertanto, prosegue la Società, è evidente che ulteriori acquisizioni di contenuti imposti e non strategici genererebbero un ulteriore aggravio a livello di conto economico, e in ultima analisi di risultato di bilancio.
- 18) Relativamente a quanto rappresentato ai punti precedenti, la richiesta di un regime derogatorio appare innanzitutto coerente con la normativa di riferimento e con le motivazioni addotte nella delibera n. 623/13/CONS, in ragione del perdurare della situazione di *deficit* da parte della Società almeno per l'anno in corso e, in previsione, anche per il prossimo biennio. Inoltre, anche le ulteriori motivazioni espresse dalla Società a sostegno della propria istanza risultano meritevoli di accoglimento ove si abbia riguardo agli effetti che l'assolvimento di tale obbligo genererebbe sulla situazione di bilancio, in primo luogo in termini di crescita in valore degli ammortamenti. Tale stato di cose potrebbe risultare ammissibile in un'ottica economico finanziaria laddove, a fronte dell'incisione del bilancio da parte di tali poste, venga generato un flusso di ricavi pubblicitari funzionali alla copertura dei costi operativi. Ciò può avvenire ove i contenuti acquisiti siano in linea con la linea



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

editoriale dei palinsesti e di conseguenza appetibili per investitori e pubblico di riferimento. Nel caso di specie, tale condizione si realizza con contenuti appartenenti a specifici generi tra i quali non figurano le opere cinematografiche di espressione originale italiana. Per quanto riguarda la sotto-quota in opere cinematografiche di espressione originale italiana, la sopracitata condizione viene meno e pertanto appare congrua la misura di un regime derogatorio limitato a tale fattispecie. In proposito, giova ricordare come la *ratio* della scelta di individuare nella mancata realizzazione di utili uno dei pre requisiti per poter presentare una richiesta di deroga risieda nella avvertita esigenza di accordare una tutela all'integrità economico-finanziaria dei *broadcaster*, esigenza che, nelle intenzioni del legislatore, deve essere temperata con la necessità di garantire un'equilibrata "distribuzione" di risorse nei confronti della produzione indipendente (di opere cinematografiche di espressione originale italiana). Nel caso di specie, come già rilevato, assume rilievo la circostanza per cui l'assolvimento dell'obbligo di investimento in esame causerebbe un evidente peggioramento della situazione di sofferenza finanziaria.

- 19) Inoltre, la Società, con riferimento alla possibilità di poter assolvere all'obbligo di investimento in questione tramite il pre-acquisto o la coproduzione di un'opera, rileva come tali modalità siano per la stessa impraticabili in ragione innanzitutto del disallineamento temporale intercorrente tra il finanziamento dell'opera e la disponibilità della stessa nel segmento *free to air*. In secondo luogo, rileva la circostanza che l'investimento, ove rapportato alla quantità di ore prodotte/programmabili, è molto al di sopra del *budget* a disposizione per i suoi due palinsesti. Infine, la programmazione di un titolo di successo per un numero ridotto di passaggi all'anno, non avrebbe alcun impatto sul palinsesto nel suo complesso, né tantomeno sui ricavi pubblicitari.
- 20) Inoltre, si ritiene opportuno specificare che le risorse da destinare alle opere cinematografiche di espressione originaria italiana rappresentano esclusivamente una sotto-quota per un genere di opera audiovisiva rispetto all'obbligo generale di investimento in opere di produttori indipendenti di cui all'art. 44, comma 3, del *Testo unico*. Pertanto la società è derogata solo dall'obbligo di diversificare la sotto-quota in opere cinematografiche di espressione originale italiana ed è pertanto tenuta al rispetto integrale della quota di riserva del 10% dei propri introiti da destinare ad opere di produttori indipendenti;

RILEVATO pertanto di confermare le valutazioni svolte nella delibera n. 623/13/CONS con specifico riferimento agli obblighi di programmazione di opere cinematografiche di espressione originale italiana recenti e di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana, in ragione del perdurare delle condizioni e valutazioni poste a fondamento della sopracitata delibera;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO, infine, quanto alla durata del regime derogatorio accordato, che la deroga è concessa per un ulteriore triennio, fatta salva la facoltà di revisione ove vengano meno i presupposti sui quali è fondato l'accoglimento dell'istanza;

RITENUTO pertanto, alla luce delle considerazioni svolte che ricorrono i presupposti per accordare la deroga richiesta;

CONSIDERATO che la documentazione fornita nel corso del procedimento dalla Società fornisce un quadro del mercato dei diritti di sfruttamento delle opere cinematografiche caratterizzato da una crescente concentrazione che appare suscettibile di determinare una minore competitività per le imprese di produzione cinematografica, le emittenti non verticalmente integrate e gli autori;

CONSIDERATA l'auspicabile evoluzione della normativa di riferimento ai sensi dell'art. 34 della Legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "*Disciplina del cinema e dell'audiovisivo*", sulla base dei principi e dei criteri direttivi ivi indicati al comma 2 e altresì prospettati nella segnalazione che l'Autorità ha trasmesso al Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lett. c), n. 1) della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO che a seguito della modifica all'articolo 44 del Testo unico l'Autorità dovrà aggiornare e coordinare i propri regolamenti che disciplinano la materia, secondo quanto già previsto con Delibera n. 21/15/CONS, con il coinvolgimento dell'intera filiera produttiva;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. È accolta l'istanza di deroga all'obbligo di programmazione e investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, avanzata dalla società La7 S.p.A. per i palinsesti "*La7*" e "*La7d*".
2. La deroga di cui al comma 1 è concessa per il 2016, anno durante il quale è stata presentata la relativa istanza e perdura sino al 2018.
3. L'Autorità verifica la persistenza del requisito della mancata realizzazione di utili nel biennio precedente a ciascun anno di vigenza della deroga e adotta le determinazioni conseguenti ove lo stesso venga meno.
4. L'Autorità si riserva di modificare le esenzioni dai suddetti obblighi in relazione alle variazioni delle condizioni esaminate con la presente delibera.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società La7 S.p.A. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 4 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi